



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 28-04-2023

Protocollo n. 2898

Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e delle scadenze per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco mediante avvisi scritti alle ore 09:15, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, in Prima convocazione.

All'appello risultano:

Melis Simone	P	Lorrai Marina	A
Cappai Giuseppe	P	Serra Massimiliano Riccardo	P
		Vincenzo	
Usalla Valentino	P	Puliga Simona	P
Usai Daniele	P	Mannai Ketì	P
Cocco Giovanni	P	Mascia Nicola	P
Aru Angelo	P	Tedde Alessia	P
Cabiddu Simone	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dottor Corona Cinzia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sindaco** Melis Simone, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che è collegato in videoconferenza, tramite l'applicazione Google Meet, il Consigliere comunale Mascia Nicola;

DATO ATTO che il Consigliere comunale Usai Daniele entra in aula alle ore 09:33 dopo l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, che risulta agli atti;

PREMESSO che:

- con i commi da 639 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita e regolata, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l’Allegato A alla delibera, dall’anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) ha determinato termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell’approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VERIFICATO che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”;
- l'art. 1, comma 337 della L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la Provincia del Sud Sardegna, con decorrenza 1° gennaio 2023, ha confermato la tariffa del tributo TEFA nella stessa misura del 2022, pari al cinque per cento degli incassi della TARI comunale (Delibera dell'Amministratore Straordinario n. 147 del 25.10.2022);

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per l'intero periodo regolatorio 2022-2025 del MTR-2, ed in particolare espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 195.524,00 (€ 195.523,97 senza arrotondamento);

RICHIAMATO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui “*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2*”;

VERIFICATO che non si ritiene necessario provvedere alla revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2022-2025 approvato secondo il MTR-2;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/07/2020, e successive modifiche e integrazioni;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (92,80%) e utenze non domestiche (7,20%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (92,80%) e utenze non domestiche (7,20%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 203, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato al presente atto, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata: 30/09/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- seconda rata: 31/10/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- terza rata: 30/11/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- quarta rata: 31/12/2023 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2023;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione unanime a favore:

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2023, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione, con entrata in vigore il 01.01.2023;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Sud Sardegna, nella misura del 5%;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 30/09/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- seconda rata: 31/10/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- terza rata: 30/11/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- quarta rata: 31/12/2023 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2023;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dall'Autorità;

Infine, con separata votazione unanime a favore:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Melis Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Corona Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **28-04-2023** all'**Albo Pretorio** del Comune per la durata di **quindici giorni** e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Corona Cinzia

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 18-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Melis Silvana

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 18-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Melis Silvana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

SANT'ANDREA FRIUS 28-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Corona Cinzia